

Allegato "A" all'atto rep n. 7587/4846

**ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA E ISTRIA
LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO**

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

AIPI-LCPE ODV

STATUTO

Associazione costituita il 10 aprile 1995.

Codice Fiscale 90068810325

STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 26/01/2023



STATUTO

**DELLA
ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA E ISTRIA
LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO**

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

AIPI-LCPE ODV

PREMESSA

Il trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tolse all'Italia le province di Pola, Fiume e Zara e parte delle province di Gorizia e Trieste.

I cittadini di Pola, capoluogo dell'Istria, nella quasi totalità abbandonarono la loro città e i cittadini dell'Istria in grande maggioranza abbandonarono le loro città e i loro territori, per una scelta di libertà ed un atto d'amore verso la Madrepatria, volendo dimostrare, assieme ad altri 300.000 Giuliani, Fiumani e Dalmati, l'italianità loro e della terra natia.

Esponenti di tutte le Comunità degli Esuli di Pola, sparse dopo l'esodo per le contrade d'Italia e del mondo, facendosi partecipi della volontà liberamente espressa dai loro concittadini, nel febbraio del 1967, ventennale del "Diktat" che strappò le loro Terre all'Italia in spregio ai principi sanciti dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" e dalla "Carta Atlantica", costituirono l'Associazione "LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO".

Il giorno 8 giugno 2018 l'Associazione assunse il nome di "ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA E ISTRIA - LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO", mettendo in evidenza che la propria attività è rivolta agli esuli e agli attuali abitanti italiani dell'intero territorio dell'Istria, attività che si svolge in sintonia con associazioni consorelle che si rivolgono agli esuli e agli attuali abitanti dei territori di Fiume e della Dalmazia.

Il giorno 24 settembre 2020 l'Associazione ha assunto il nome di "ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA E ISTRIA - LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" in aderenza alla normativa vigente, consistente nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice Terzo Settore" (CTS) e allo scopo di essere inserita nel Registro degli Enti del Terzo Settore.

Articolo 1

Denominazione e Sede

1. In armonia con il diritto positivo esercitato nel tempo nel Comune di Pola, è costituita una Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANI DI POLA E ISTRIA - LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", con acronimo AIPI-LCPE ODV, nella forma di Associazione Riconosciuta, di seguito indicata con il termine "Associazione", con sede legale a Trieste, che intende operare esclusivamente per fini di solidarietà. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla sua vita e alle sue attività.

2. L'Associazione risponde ai requisiti del Decreto Legislativo 117 / 2017 "Codice del Terzo Settore", di seguito indicato con la sigla "CTS", e modificazioni e integrazioni successive e, per quanto non contemplato, al Codice Civile. In particolare l'Associazione si configura come "Associazione Riconosciuta", adempiendo ai relativi obblighi di legge e garantendo quale patrimonio minimo la somma liquida e disponibile di 15.000,00 Euro, in aderenza al CTS, Articolo 22, comma 4.

3. Il Patrono ufficiale dell' Associazione è San Tommaso Apostolo, patrono del Comune di Pola, la cui festività si celebra - secondo il vecchio calendario agiografico - il 21 (ventuno) dicembre d'ogni anno.

4. Lo stemma ufficiale è quello tradizionale del Comune di Pola, costituito dallo scudo turrato con croce gialla in campo verde.

5. L'Associazione ha sede in Trieste, via Malaspina n. 1

Articolo 2

Finalità

1. L'Associazione si fonda sull'impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli associati e non ha finalità di lucro. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi; essa in particolare persegue il fine preminente definito come "lo studio e la ricerca sul patrimonio storico e culturale" della popolazione di Pola e dell'Istria, insieme con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esplicate tramite le attività dettagliatamente elencate nel seguente Articolo 3 – Attività.

2. Inoltre l'Associazione si prefigge di:

- mantenere e rafforzare, nella ricostituita unità morale dell'antico Comune, i contatti, i rapporti, le relazioni fra tutti i cittadini italiani di Pola e dell'Istria in esilio e quelli attualmente residenti, perpetuando il clima ideale, etico e spirituale della città e del territorio istriano, per rinsaldare i vincoli di affetto, di concordia, d'unità d'intenti e di fraterna solidarietà che li legano;
- favorire il ricordo e alimentare l'amore per gli usi, i costumi e le storiche tradizioni cittadine e della terra istriana, promuovendo la custodia e conservazione d'ogni testimonianza e cimelio per ispirare nei figli e nei figli dei loro figli l'orgoglio delle proprie radici ed un forte senso d'identità, frutto di un'antica e consolidata civiltà e cultura;
- infondere tali finalità a coloro che, per affinità spirituale, abbiano manifestato agli Esuli sentimenti di solidarietà umana e sociale e si sentano partecipi dei loro ideali fondamentali di amore della Patria e della libertà, che furono e sono alla base della loro sofferta scelta di vita.

Articolo 3

Attività

1. Per il raggiungimento dei fini sociali, l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, ma anche dei propri Soci, le seguenti attività di interesse generale, come riportate all'articolo 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Inoltre, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- pubblica il periodico "L'Arena di Pola", contenente articoli e informazioni di attualità e di ricordo di Pola, dell'Istria e degli altri territori dell'Adriatico orientale già italiani; lo distribuisce ai propri Soci, alle autorità e ai simpatizzanti;
- raccoglie, custodisce e diffonde ogni forma, manifestazione, testimonianza della cultura e della storia tradizionale della gente polesana ed istriana, promuovendo ogni utile iniziativa volta a favorire ed a tramandare i valori propri dell'istrianità ed italianità dell'antico Comune di Pola e dell'intero territorio dell'Istria;
- sostiene e supporta, anche con opere di patronato, i cittadini italiani di Pola e istriani in esilio o

residenti ed i loro discendenti, in ogni istanza volta al riconoscimento dei propri diritti, in quanto doppiamente italiani, per nascita e per libera scelta.

Articolo 4 **Criteri di ammissione e di esclusione**

1. Hanno diritto a far parte dell'Associazione tutti coloro che, italiani per lingua, tradizione e sentimento, siano nati a Pola o in Istria o siano stati o siano comunque in esse residenti. Tale diritto è perpetuamente riconosciuto ai loro figli, congiunti e discendenti, ovunque residenti.
2. L'adesione all'Associazione è libera, avviene a domanda scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione e comporta l'impegno ad operare personalmente per le finalità statutarie, nonché, a seguito del versamento della quota associativa, l'iscrizione nell'anagrafe "Soci" dell'Associazione.
3. Possono aderire all'Associazione, quali "Soci", anche persone non aventi i requisiti sopra indicati, che abbiano dimostrato e dimostrino il loro appoggio solidale alla causa degli Esuli e manifestino chiaramente il loro attaccamento all'Istria ed alla città di Pola in particolare.
4. L'accettazione della domanda e la eventuale iscrizione all'Anagrafe sono comunicati a coloro che hanno presentato domanda di adesione. In caso di rigetto della domanda di adesione, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare all'interessato il motivo del rigetto, entro sessanta giorni: l'interessato ha allora la possibilità di opporre le sue ragioni, sempre entro sessanta giorni, mediante un'istanza rivolta all'Assemblea, che discuterà l'istanza e fornirà un suo giudizio.
5. È ammessa l'adesione all'Associazione di Enti del Terzo Settore o di Enti senza scopo di lucro, purché aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione; essi devono designare un loro rappresentante a far parte dell'Assemblea e ad esprimere il proprio voto. Il numero di tali Enti deve essere adeguato a quanto prescritto dal CTS, articolo 32, comma 2.
L'adesione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, che è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto.
6. Ciascun Socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione. L'adesione cessa in caso di decesso oppure di scioglimento, se si tratta di ente o soggetto organizzato.
7. Sono esclusi e perdono il diritto di far parte dell'Associazione coloro che siano incorsi in reati infamanti oppure che abbiano compiuto azioni tali da recare disdoro all'Associazione o alla Comunità degli Esuli Giuliani, Fiumani e Dalmati, o azioni tali da creare inimicizia in tale ambito, o azioni tali da offendere la coscienza civica ed il patriottismo degli aderenti a tale Comunità.
I casi segnalati sono esaminati dal Collegio dei Probiviri per gli adempimenti di sua competenza. Le persone coinvolte vengono preventivamente informate dell'azione nei loro confronti e hanno diritto di essere ascoltate e/o di far pervenire una memoria difensiva scritta, nei termini loro assegnati.
8. Il numero degli associati è sempre stato superiore a sette e l'Associazione manterrà questa condizione anche in futuro.

Articolo 5 **Obblighi degli associati**

1. L'attività nell'Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti nei rapporti personali fra essi stessi e nei confronti di quanti, a diverso titolo, interagiscono con l'Associazione. Gli aderenti debbono svolgere le attività concordate; le prestazioni da loro svolte sono fornite a

titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

2. Gli aderenti s'impegnano, altresì, a corrispondere la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il mancato versamento della quota associativa, comporta la cancellazione dall'anagrafe della Associazione, dopo un sollecito che non abbia ricevuto risposta positiva o dopo 6 mesi di omesso pagamento a far data dalla precedente scadenza solare annuale.

3. Gli associati sono obbligati all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione, a titolo volontario. Le prestazioni e le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. Le prestazioni non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esterne o anche fra i Soci, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure necessari a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, in aderenza alle prescrizioni del CTS.

Articolo 6

Diritti degli associati

1. Tutti i Soci hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative, se iscritti all'Anagrafe dell'Associazione da almeno tre mesi.

2. Tutti gli associati hanno diritto di essere informati sui programmi dell'Associazione, di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di esercitare il controllo sull'attività dell'organizzazione; essi possono esaminare i libri sociali, come descritti dall'articolo 15 del CTS, presso la sede sociale di Via Malaspina, 1 a Trieste nei giorni lavorativi, previo appuntamento telefonico.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente, che è il Legale Rappresentante dell'Associazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti; esso deve essere integrato dall'Organo di Controllo o dal Revisore legale dei conti nei casi richiamati all'Art. 8, commi 8 e 9.
- il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione nei limiti consentiti dal CTS.

Articolo 8

Assemblea

1. L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria (a maggioranza qualificata). All'Assemblea partecipano i

Soci, con diritto di voto. Gli aventi titolo, possono, se così deliberato volta per volta dal Consiglio di Amministrazione, esprimere il loro voto anche per corrispondenza.

3. In applicazione del CTS, art. 24, comma 4, l'intervento in Assemblea e l'espressione del voto possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa ed eventualmente vota.

4. L'assemblea, inderogabilmente:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (compresi quelli di amministrazione e, se necessario, di controllo) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C. C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicato stampa pubblicato sull'organo ufficiale dell'Associazione "L'Arena di Pola" e sul sito ufficiale www.arenadipola.it da pubblicarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea; in caso di urgenza la convocazione può avvenire, con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario, tramite posta elettronica inviata all'indirizzo comunicato dagli associati in occasione. L'Assemblea si effettua di norma in concomitanza con l'annuale Incontro Nazionale dei Polesani. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei documenti contabili. Può essere convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e le sue deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti; è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza degli stessi.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata: dal Presidente quando ne ravvisi la necessità; o dietro richiesta scritta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione; o a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci per le modifiche del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e le sue deliberazioni se valide se approvate dalla maggioranza degli interventi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

8. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 comma 2 del CTS, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

9. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 comma 1 del CTS, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione detiene il potere di amministrazione e rappresentanza dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili se non iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da Amministratori eletti a scrutinio segreto tra i Soci dell'Associazione, che risultino iscritti nell'Anagrafe dell'Associazione da almeno tre mesi alla data della votazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione si rinnova in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni dalla data della sua elezione.
4. Il numero degli Amministratori, indicativamente fra 7 (sette) e 15 (quindici), compreso il Presidente, viene stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione che indice le nuove elezioni; tale numero deve garantire una pluralità di contributi di pensiero e di azione concreta da parte degli eletti, sia come interventi diretti, sia come guida di gruppi di aderenti attivi, per lo svolgimento di attività deliberate dal Consiglio.
5. La sostituzione di uno o più Amministratori uscenti per dimissioni o altra causa, avviene in base alla graduatoria delle preferenze ricevute nella votazione per l'elezione del Consiglio di Amministrazione; in caso di parità, la sostituzione viene fatta con il Socio più anziano.
6. Le dimissioni degli Amministratori devono essere comunicate per lettera o per posta elettronica al Presidente, il quale ne informa il Consiglio di Amministrazione; il Consiglio, tramite consultazione a mezzo di posta elettronica, delibera di accettare o meno le dimissioni; Il Presidente comunica la deliberazione del Consiglio all'interessato tramite posta elettronica; da quel momento, se vi è l'accettazione, la persona interessata esce dalla carica; diversamente, il Consiglio di Amministrazione deciderà in merito nella prima seduta.
7. Si procede al rinnovamento integrale del Consiglio in via straordinaria, quando questo, per dimissioni o per altra causa, abbia perduto metà dei propri componenti. In tale caso il Presidente e i Consiglieri uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione nelle more dell'insediamento del nuovo Consiglio.
8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma almeno tre volte l'anno in sessione ordinaria, di cui una in occasione dell'annuale Incontro Nazionale dei Polesani. La frequenza di almeno tre sedute ogni anno viene rispettata salvo gravi difficoltà di partecipazione degli Amministratori in numero sufficiente a rendere valida ciascuna seduta.
9. Per gravi motivi un Amministratore ha facoltà di dare delega ad un altro Amministratore di rappresentarlo a tutti gli effetti in seduta; in caso di attribuzione di delega, l'assente viene computato come presente ai fini della validità della seduta stessa; ciascun Amministratore può accogliere una sola delega.
10. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria: per deliberazione del Presidente; per domanda motivata di almeno un terzo dei componenti in carica.
11. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta dal Presidente per posta elettronica. L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere inviato per posta elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione; per le sessioni straordinarie ed in casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta con almeno tre giorni di anticipo per posta elettronica o per telefono.
12. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi degli Amministratori; in seconda convocazione, che potrà aver luogo anche nella stessa giornata, nell'ora precisata nell'avviso di convocazione, le deliberazioni saranno valide purché intervenga almeno la metà degli Amministratori, salvo i casi dell'approvazione o modifica dell'eventuale Regolamento, per i quali è richiesta la presenza e la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio.

13. Il Consiglio di Amministrazione definisce il programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno; prende qualsiasi provvedimento ritenuto necessario nell'interesse dell'Associazione, che non sia in contrasto con il presente Statuto; ratifica i provvedimenti straordinari ed urgenti presi dal Consiglio.

14. Per ogni argomento giudicato rilevante ed urgente il Presidente, tramite posta elettronica, può chiedere agli Amministratori di esprimere ciascuno il proprio voto (favorevole o contrario o astenuto), rispondendo tramite posta elettronica; il Presidente mantiene in archivio la documentazione delle risposte ricevute, ne dà conto al Consiglio di Amministrazione ed agisce di conseguenza.

15. Per ogni deliberazione che debba essere messa ai voti, hanno diritto di voto tutti i Consiglieri; in caso di parità ha la prevalenza il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-presidente.

Articolo 10 **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a scrutinio segreto nella prima seduta entro 60 giorni dal suo insediamento e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria. Qualora la prima seduta non abbia luogo immediatamente dopo la costituzione del Consiglio di Amministrazione, la convocazione viene fatta per posta elettronica con un preavviso di almeno cinque giorni, da parte dell'Amministratore che ha ottenuto più voti nella votazione in Assemblea e, in caso di parità di voti fra alcuni Amministratori, l'Amministratore più anziano d'età; egli stesso presiede la seduta nella quale si procede alla elezione del Presidente. Non sono ammesse deleghe di nessun tipo. L'elezione del Presidente è valida se è svolta con l'intervento di almeno due terzi degli Amministratori ed a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nel secondo scrutinio, la più alta votazione; è proclamato Presidente l'Amministratore che consegue il maggior numero di voti; in caso di parità viene prescelto l'Amministratore più anziano d'età.

2. Il Presidente è a capo dell'Amministrazione dell'Associazione e si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, di una Segreteria, retta da un Segretario che viene nominato e sostituito dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, sottoponendoli al Presidente e agli Amministratori per eventuali precisazioni; provvede ad assicurare la pratica attuazione delle delibere degli Amministratori. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono da considerarsi atti aventi carattere pubblico salvo il caso in cui non ostino seri e giustificati motivi di riservatezza sono portati a conoscenza degli aderenti a mezzo stampa. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

3. Il Presidente, quale capo dell'Amministrazione, ha la rappresentanza dell'Associazione in tutti i rapporti interni ed esterni, a tutti i livelli.

4. Il Presidente attende alle seguenti funzioni:

- Istituzionali: convocando e presiedendo il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, dopo averne fissato Ordine del Giorno, giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione promovendo e coordinando l'attività dei Consiglieri insieme con il Segretario e rinnovando o sospendendo all'occorrenza le deleghe attribuite; indicando eventuali referendum Di indirizzo e di controllo: sovrintendendo al funzionamento, in particolare per quanto attiene agli aspetti amministrativi e della Segreteria; riferendone al Consiglio di Amministrazione;

- Di gestione e di ordine: rappresentando in giudizio l'Associazione sovrintendendo all'osservanza di eventuali Regolamenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Vice-presidente scelto fra gli Amministratori, al quale può delegare di volta in volta funzioni come, la partecipazione ad eventi e la loro gestione, le Pubbliche Relazioni, lo svolgimento di attività di particolare importanza.

6. Gli ex-Presidenti assumono il titolo di Presidente Onorario;

Articolo 11

Comitato Esecutivo – Amministratori Delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

2. Tra le attribuzioni che possono essere dal Consiglio di Amministrazione delegate vi sono quelle relative ai seguenti settori di attività:

- Anagrafe;
- Amministrazione contabile e gestionale
- Stampa, Cultura e Tradizioni;
- Manifestazioni, Incontri ed Attività ricreative;
- Affari Generali e Pubbliche Relazioni.

3. In particolare la delega all'Amministrazione contabile e gestionale concerne l'organizzazione sotto il profilo economico e finanziario dell'Associazione, alla registrazione di tutti i movimenti contabili, la predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e successivamente dell'Assemblea, dopo aver curato gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

4. Il bilancio annuale deve essere redatto nelle forme previste dall'Art. 13 commi 1 e 2 del CTS e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso viene approvato dall'Assemblea nei termini di legge e viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 12

Organo di Controllo - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Si applicano le disposizioni del CTS riguardo l'Organo di controllo.

2. L'Assemblea elegge un Collegio di 3 (tre) Revisori Effettivi e 2 (due) Revisori Supplenti al quale compete l'attività di revisione contabile-finanziaria dell'Associazione, con i compiti di cui all'art. 30 del CTS tra cui quello di accertare la regolarità formale della gestione e, tramite la presentazione al Consiglio di Amministrazione di una apposita relazione di missione, di porre in evidenza eventuali criticità della situazione finanziaria e, in tale caso, di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali provvedimenti adeguati.

3. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, dopo aver verificato che le qualificazioni professionali dei Revisori siano in sintonia con l' Art. 30 e 31 del CTS e averne dato conferma al Presidente dell'Associazione.

4. Per assumere l'incarico di Revisori i componenti del Collegio devono possedere i requisiti di eleggibilità per l'elezione a Amministratore.

5. L'incarico non è compatibile con la carica di Amministratore.

6. Per quanto riguarda le ipotesi e le modalità di revoca e di scadenza, in quanto possibili, si applicano le disposizioni sui Sindaci delle Società per Azioni.

Articolo 13

Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea elegge un Collegio di 3 (tre) Probiviri Effettivi e 2 (due) Probiviri Supplenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Ad esso vengono sottoposti ricorsi presentati dagli interessati e dal Presidente dell'Associazione, relativi al comportamento degli aderenti e a eventuali conflitti fra Organi dell'Associazione o in seno ad essi, riguardanti l'interpretazione dello Statuto e delle norme regolamentari in vigore.
3. Inoltre il Collegio dei Probiviri decide sui provvedimenti disciplinari concernenti gli associati aventi una carica negli Organi dell'Associazione, esamina eventuali proposte di espulsione dall'Associazione di associati che siano incorsi in reati infamanti o che abbiano compiuto azioni tali da recare disdoro all'Associazione o alla Comunità degli Esuli Giuliani, Fiumani e Dalmati, oppure tali da creare inimicizia in tale ambito, oppure tali da offendere la coscienza civica ed il patriottismo degli aderenti a tale Comunità e delibera al riguardo.

Articolo 14

Proclamazione degli eletti

1. La proclamazione degli eletti alle cariche sociali direttive dell'Associazione viene effettuata solennemente nell'Assemblea, tenuta in occasione dell'Incontro Nazionale dei Polesani, oppure a mezzo posta o stampa. Immediatamente dopo la loro proclamazione, gli eletti, su invito dell'Amministratore anziano, cioè l'Amministratore che ha ottenuto più voti nella votazione in Assemblea e, in caso di parità di voti fra alcuni Amministratori, l'Amministratore più anziano d'età, si impegnano formalmente ad "operare attivamente, nel rispetto dello Statuto, per il riconoscimento e la rivendicazione di ogni diritto della città di Pola, dell'Istria, degli esuli e degli italiani che vi abitano". I nomi e la dichiarazione degli eletti vengono inseriti nel verbale dell'Assemblea.
2. I membri eletti che non intervengono, senza presentare giustificati motivi, a tre riunioni consecutive dell'organo di cui fanno parte decadono dalla carica. La decadenza e le dimissioni dei membri eletti devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà alle relative sostituzioni con le modalità indicate nei commi 5 e 6 dell'Art. 9.

Articolo 15

Risorse Finanziarie e Patrimonio

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: contributi degli aderenti; contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; contributi di privati; donazioni e lasciti testamentari ricevuti; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Si applicano integralmente le norme dell'Art. 8 del CTS, di cui si riportano in particolare, a titolo esplicativo, i contenuti dei commi 1 e 2:

Comma 1: Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Comma 2: Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Inoltre, come espresso all'Articolo 1 del presente Statuto, l'Associazione, che si configura come "Associazione Riconosciuta", garantisce quale patrimonio minimo la somma liquida e disponibile di 15.000,00 Euro, in aderenza al CTS, Articolo 22, comma 4.

3. Si ribadisce, ex Art. 13 del CTS, quanto indicato nel presente Statuto, come segue:

- all'Art.11: l'organo competente a redigere il progetto di bilancio è il Consiglio di Amministrazione il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

- all'Art. 12: all'Organo di controllo – Collegio dei Revisori dei conti compete l'incarico di redigere la relazione di missione e di presentarla al Consiglio di Amministrazione.

4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte nel rispetto della trasparenza e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate, i documenti contabili. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, per la consultazione da parte degli aderenti, previo appuntamento, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

5. Presso la sede dell'Associazione, previo appuntamento, sono anche consultabili i libri sociali dell'Associazione: Statuto, Libro Soci, Libro delle Assemblee e Libro delle adunanze degli Organi di Amministrazione:-

Articolo 16

Divieto di distribuzione degli utili

Come precisato all'Art. 15, ove sono riportati i commi 1 e 2 dell'Art.8 del CTS, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 17

Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori che opereranno come appresso indicato e ne redigeranno apposito verbale.

2. La liquidazione comporterà la riscossione di eventuali crediti residui e il pagamento di eventuali debiti residui. Avvenuta la liquidazione, tutti i beni patrimoniali residui ed ogni altra risorsa di proprietà dell'Associazione verranno destinati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del CTS e secondo il parere vincolante ivi precisato, ad altro ente del Terzo Settore, il quale si impegni a mantenere vivo il ricordo della città di Pola e dell'Istria.

3. Tutto il materiale documentario verrà consegnato preferibilmente alla Società Istriana di Archeologia e Storia Patria presso l'Archivio di Stato con sede in Trieste.

Art. 18

Norme Generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme in materia di Enti del Terzo Settore e in subordine al codice civile.
F.to ANDREA TODESCHINI PREMUDA Notaio